

FORMIGINE PATRIMONIO S.r.l.

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI FORMIGINE**

**(01/04/2017 - 30/06/2017)**

**Scrittura privata**

Con la presente scrittura privata, avente valore di legge tra le parti ai sensi dell'art. 1372 del Codice Civile,

**TRA**

- la Società **Formigine Patrimonio S.r.l.** (Società a Socio Unico - soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Formigine), in seguito indicata anche, per brevità, "Stazione Appaltante", con sede legale in Formigine - Via Unità d'Italia, 26 - C.F. e P.I. 02980260364 e iscrizione nel Registro delle Imprese n. 347727, nella persona del Direttore Tecnico, Arch. Alessandro Malavolti, nato a Modena il 29/04/1970, che dichiara di agire e stipulare esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza della Società stessa, in forza della Procura Rep. 17458/8732 del 27/11/2006, Registrata a Modena il 14/12/2006 al n. 6539 Atti Pubblici - autenticata nella firma dal Dott. Proc. Guido Vellani Notaio in Modena, iscritto presso il Collegio Notarile di Modena;

**E**

La ditta \_\_\_\_\_, in seguito indicata anche, per brevità, "Appaltatore" o "Ditta", con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, C.F. e P.I. \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ con n. \_\_\_\_\_, nella persona del \_\_\_\_\_ sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della ditta che rappresenta, che dichiara di agire e stipulare esclusivamente a nome, per conto e nell'interesse della ditta medesima e a ciò espressamente autorizzato;

**PREMESSO CHE**

- a) con Deliberazione del Consiglio Comunale di Formigine n. 89 del 29/11/2005 sono stati dati in concessione gratuita alla Formigine Patrimonio S.r.l. i cimiteri comunali;
- b) a seguito dell'atto di concessione a Rep. 11237/2006, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale di Formigine n. 6 del 19/01/2006, è di competenza della Formigine Patrimonio S.r.l. la gestione di tutti i servizi cimiteriali;

c) con convenzione repertorio dell'accordo n. 117 del 18/02/2016, la Formigine Patrimonio S.r.l. ha conferito all'Unione stessa le funzioni di Centrale di Committenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3 bis, del d.lgs. 12/04/2006, n. 163;

d) in data 31/03/2017 scade il contratto repertorio n. 2372 del 23/05/2014 di affidamento dell'appalto per l'esecuzione dei servizi cimiteriali nei cimiteri comunali di Formigine e delle sue frazioni;

e) la Formigine Patrimonio S.r.l., con provvedimento dell'Amministratore Unico n. 1 del 20/02/2017 ha richiesto alla Centrale di Committenza dell'Unione, ai sensi della convenzione di cui alla lettera precedente e dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016, di procedere alla conclusione, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, di un accordo quadro con un unico operatore per l'affidamento dell'esecuzione dei servizi cimiteriali del Comune di Formigine, con importo dell'accordo pari ad € 390.000,00, comprensivo di costi per la sicurezza stimati in € 3.900,00, oltre IVA, mediante procedura aperta utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato D.Lgs. 50/2016;

e) con determinazione dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, Centrale di Committenza, n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ è stata indetta la relativa gara, alle condizioni prescritte dalla documentazione di gara;

f) nelle more dell'espletamento della gara e dell'affidamento dei relativi contratti si rende necessario garantire i servizi cimiteriali;

g) allo scopo di cui alla lettera precedente è stata esperita un'indagine di mercato a seguito della quale, con determinazione del Direttore Tecnico n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, l'esecuzione dei servizi è stata affidata alla ditta;

h) a seguito dell'esito dei controlli, l'affidamento è divenuto efficace;

k) l'Appaltatore ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

j) l'Appaltatore ha presentato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/05/1991 n. 187 la dichiarazione, in data \_\_\_\_\_ circa la composizione societaria, acquisita la protocollo generale dell'Ente in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_;

i) ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, il termine dilatorio non si applica;

### **RICHIAMATI**

a) il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni e integrazioni;

b) la Legge Regionale Emilia Romagna 29 luglio 2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria";

c) il Regolamento regionale Emilia Romagna 23 maggio 2006, n. 4 "Regolamento in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione, previsto dall'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 19/2004";

d) il Regolamento di polizia mortuaria del Comune di Formigine approvato con deliberazione C.C. n. 86 del 18/07/1991, come successivamente modificato ed integrato con deliberazioni C.C. n. 18 dell'11/04/2003 e n. 93 del 14/12/2006;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse al presente contratto nonché tutti gli atti e documenti in esso citati, ancorché non materialmente allegati allo stesso, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.

### **Art. 2 – Oggetto**

1. La Formigine Patrimonio S.r.l., come sopra rappresentata, conferisce all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l'esecuzione dei servizi cimiteriali, da svolgersi nei cimiteri comunali di Formigine e delle sue frazioni, così come descritti e dettagliati nel capitolato d'oneri e nell'elenco prezzi, documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. In particolare, il presente contratto ha per oggetto l'affidamento di servizi inerenti:

- lo svolgimento di operazioni cimiteriali;
- la pulizia dei cimiteri;
- la manutenzione del verde interno ai cimiteri;
- la vigilanza dei cimiteri;

come dettagliati nel Capitolato d'oneri e nell'elenco prezzi.

3. I suddetti servizi saranno effettuati all'interno di tutti cimiteri del Comune di Formigine, nessuno escluso, in osservanza e nel rispetto delle indicazioni riportate nel presente contratto, nel capitolato e in tutti gli atti di gara.
4. I servizi oggetto del presente contratto sono servizi pubblici essenziali e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati per tutta la durata degli stessi.
6. Sono comprese nell'affidamento tutte le prestazioni e le eventuali forniture necessarie per dare i servizi completamente compiuti e secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dalla richiesta di offerta e dal capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti di gara.
7. Il contratto è stipulato sia "a misura" sia "a corpo" sia a "corpo e misura".

### **Art. 3 – Durata e termini di esecuzione**

1. Il contratto ha durata di 3 (tre) mesi, con decorrenza dal 01/04/2017 e termine al 30/06/2017.
2. Nel caso in cui, al termine del contratto, la Formigine Patrimonio S.r.l. non fosse riuscita a completare le procedure per un nuovo affidamento dei servizi di cui trattasi, e qualora ciò si rendesse necessario per assicurare la continuità nell'erogazione degli servizi, potrà prorogare il presente contratto con specifico provvedimento alle condizioni di legge e, comunque, per il tempo necessario. L'Appaltatore è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di gara.

### **Art. 4 – Condizioni generali, oneri e compiti a carico della Ditta**

1. La Ditta è responsabile dell'esatta e puntuale esecuzione a regola d'arte dei servizi oggetto del presente contratto e dell'adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso.
2. L'Appaltatore accetta le condizioni e le modalità di cui ai seguenti documenti ed è tenuto alla loro osservanza piena, assoluta ed inscindibile:
  - a) al capitolato d'oneri, in n. \_\_\_\_ facciate (Allegato "A");
  - b) all' Elenco prezzi, in n. \_\_\_\_ facciate (Allegato "B");
  - c) all'offerta economica presentata dall'appaltatore, in n. \_\_\_\_ facciate (Allegato "C").

I documenti di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

3. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente atto e vi sono allegati mediante deposito nel relativo fascicolo del contratto:

a) planimetria Comune con dislocazione cimiteri - tav. 1;

b) planimetria cimitero di Formigine - tav.2;

c) planimetria cimitero di Casinalbo – tav. 3;

d) planimetria cimitero di Magreta - tav.4;

e) planimetria cimitero di Corlo – tav. 5;

f) planimetria cimitero di Colombaro - tav. 6.

4. Poiché i servizi principali oggetto del presente contratto sono servizi pubblici essenziali e ricadenti in ambito igienico-sanitario, l'Appaltatore è obbligato, per tutta la durata del contratto, ad eseguire le prestazioni ad esso affidate in forza dello stesso, con inizio dell'esecuzione delle prestazioni entro quindici giorni dalla comunicazione di affidamento.

5. L'Appaltatore si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le eventuali prescrizioni che pubbliche autorità, aventi competenza in materia ai sensi della normativa vigente, dovessero formulare a carico della ditta.

6. L'appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia che dichiara di ben conoscere ed accettare integralmente, per quanto applicabili, con particolare riferimento alla normativa citata nel capitolato d'oneri nonchè:

a) alla normativa in materia di polizia mortuaria, con particolare riferimento al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla L.R. 29 luglio 2004, n. 19, al regolamento di polizia mortuaria del Comune di Formigine e alle loro eventuali future modifiche ed integrazioni;

b) al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

c) alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

d) al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Formigine, per quanto applicabile (disponibile sul sito internet del Comune).

7. L'Appaltatore è tenuto inoltre all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le norme vigenti in materia di lavoro e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto e, tra l'altro, l'Appaltatore, ai

sensi dell'art. 105, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore nella provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 l'appaltatore è tenuto all'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

8. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare comunque le prestazioni oggetto del presente contratto, anche in presenza di vertenza pendente fra l'Appaltatore e la Formigine Patrimonio S.r.l.

9. Essendo il servizio oggetto dell'appalto di "pubblica utilità", l'Appaltatore per nessuna ragione può sopprimerlo o non eseguirlo, in tutto o in parte.

In caso di sciopero generale, quindi non collegato al solo personale dell'Appaltatore, o di altra causa di forza maggiore (escluse ferie, aspettative, infortuni, malattie), dovrà essere assicurato, quantomeno, un servizio di emergenza che assicuri lo svolgimento delle operazioni cimiteriali.

L'interruzione ingiustificata del servizio di cui al presente contratto comporta responsabilità penale in capo all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 355 del Codice Penale, ed è qualificata come possibile causa di risoluzione contrattuale.

#### **Art. 5– Oneri a carico della Stazione Appaltante**

1. La Formigine Patrimonio S.r.l. mantiene le proprie funzioni di indirizzo, supervisione e controllo e quand'altro di sua competenza ai sensi della normativa vigente in materia.

2. La Formigine Patrimonio S.r.l. si obbliga nei confronti dell'Appaltatore, oltre a quanto già disciplinato nel capitolato e negli altri articoli del presente contratto, a:

- a) assicurare ogni utile forma di collaborazione, al fine di consentire il regolare svolgimento delle prestazioni;
- b) porre in essere tutto quanto di propria competenza necessario per la regolare esecuzione dei servizi.

#### **Art. 6 - Corrispettivi**

1. L'importo di contratto è stimato in:

- Euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_ e centesimi \_\_\_\_\_), oltre IVA, per le prestazioni di servizio
- Euro 1.000,00 (euro mille e centesimi zero), oltre IVA, per oneri relativi alla sicurezza

e così a complessivi Euro € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_ e centesimi \_\_\_\_\_), IVA esclusa.

2. Il predetto importo è puramente indicativo in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato agli affidamenti effettivamente disposti. L'importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna. La stipula del presente contratto non costituisce impegno in ordine al raggiungimento dell'importo sopra indicato che è meramente presuntivo.

3. I prezzi offerti sono comprensivi di ogni onere e spesa di qualsiasi natura per dare compiuti i servizi e le forniture richiesti e, come tali, sono fissi ed invariabili e non saranno soggetti, durante tutta l'esecuzione delle prestazioni, ad alcuna variazione dovuta a qualsivoglia imprevisto od eventualità, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 15 in materia di revisione prezzi.

4. Il corrispettivo per i servizi effettuati è dato:

a) **per i servizi a misura**, dal prezzo previsto dall'Elenco Prezzi, ribassato come da offerta, moltiplicato per il numero dei servizi svolti per ciascuna voce;

b) **per i servizi a corpo**, dal prezzo previsto dal relativo Elenco Prezzi ribassato come da offerta.

5. Il ribasso percentuale di affidamento, pari al \_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ percento), è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

6. Le prestazioni eseguite sono riconosciute unicamente nelle quantità autorizzate dalla Formigine Patrimonio S.r.l..

### **Art. 7 – Pagamenti**

1. Le parti concordano che il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà in un'unica rata posticipata, a saldo.

2. Le parti concordano che il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica da parte della Formigine Patrimonio S.r.l.; nel suddetto termine sono inclusi i giorni, massimo 30, necessari per l'accertamento della conformità dei servizi prestati, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

3. Qualora dagli accertamenti risultino quantità diverse da quelle fatturate, i termini di pagamento saranno sospesi fino alla regolarizzazione; qualora vengano accertate mancanze qualitative saranno applicate le relative penali, fatta salva la risoluzione del contratto nei casi previsti.

4. Il pagamento è comunque subordinato alla presentazione di regolare fattura ed al rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze, nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all'intera situazione aziendale dell'impresa.

In caso di ottenimento di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva si procederà ai sensi di legge.

5. Ai sensi del D.M. Economia 18/01/2008 n. 40 i pagamenti di importo pari o superiore ad € 10.000,00 (euro diecimila e centesimi zero) sono subordinati all'avvenuto accertamento – tramite Equitalia Servizi S.p.A. – dell'insussistenza di inadempimento di pagamento da parte dell'Appaltatore di una o più cartelle esattoriali.

#### **Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010, ha comunicato, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale verranno effettuati i bonifici relativi ai pagamenti dei corrispettivi, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La suddetta comunicazione, pur non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. L'appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il presente contratto è identificato con il CUP n. \_\_\_\_\_ e con il CIG n. \_\_\_\_\_.

#### **Art. 9 – Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia**

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di variare in aumento o in diminuzione le prestazioni di cui al presente contratto fino a determinare, nell'arco di vigenza contrattuale, un incremento /decremento massimo di un quinto rispetto al complessivo importo contrattuale. In tale caso l'Appaltatore è tenuto ad eseguire tali variazioni, alle stesse condizioni previste nel presente contratto senza diritto ad alcuna indennità aggiuntiva, eccezione del corrispettivo per le effettive prestazioni rese.

#### **Art. 10 – Referenti - Responsabili e Direttore dell'esecuzione**



1. I nominativi del responsabile unico del procedimento (RUP) e del direttore dell'esecuzione del contratto sono stati comunicati all'Appaltatore.
2. Il Responsabile per l'appalto individuato dall'Appaltatore è \_\_\_\_\_.
3. La Formigine Patrimonio S.r.l. e l'Appaltatore individuano ciascuno referenti operativi, comunicandone i nominativi alla controparte, all'avvio dell'attività.

#### **Art. 11 - Controlli**

1. Fermo restando quanto disciplinato in capitolato, la Formigine Patrimonio S.r.l. verifica il corretto e regolare andamento dell'esecuzione del contratto attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto (oppure il referente di cui al precedente articolo), che allo scopo potrà avvalersi di altri soggetti, anche estranei alla Formigine Patrimonio S.r.l. stessa, riservandosi anche, in qualsiasi momento, la più ampia facoltà di effettuare sopralluoghi o controlli, anche a sorpresa, utili alla verifica della corretta e regolare esecuzione dei servizi, del rispetto degli obblighi contrattuali e degli adempimenti previsti dal capitolato rispetto al personale, alle attività, al coordinamento e la loro corrispondenza agli obblighi contrattuali o per ogni altra esigenza di servizio, anche su segnalazione di terzi.
2. L'Appaltatore è tenuto a collaborare ed a fornire tutta la documentazione richiesta ed, eventualmente, a mettere a disposizione il personale necessario; se la stessa impedisce o ritarda i controlli, con azioni od omissioni, la Stazione Appaltante procederà, in base alla gravità, all'applicazione di penali o alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 12 - Garanzia definitiva**

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore ha costituito, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, garanzia definitiva di € \_\_\_\_\_, a mezzo polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

*Se il caso*

*Il suddetto importo tiene conto delle seguenti riduzioni del \_\_\_\_\_ % previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, essendo l'Appaltatore in possesso di \_\_\_\_\_ (saranno inserite le eventuali certificazioni possedute dall'appaltatore, con i relativi estremi, che danno diritto a riduzioni nell'ammontare della garanzia.*

2. La garanzia viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei

danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

3. La Formigine Patrimonio S.r.l. ha, inoltre, il diritto di valersi della garanzia nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

4. La Formigine Patrimonio S.r.l. ha diritto di valersi della suddetta garanzia nel caso di:

- risoluzione contrattuale;
- esecuzione di prestazioni affidate d'ufficio a terzi per inadempienza dell'Appaltatore;
- applicazione di penale per inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore;
- risarcimento dei danni;
- in tutti gli altri casi previsti dai documenti contrattuali e di gara nonché dalla normativa vigente.

5. L'appaltatore dovrà reintegrare la garanzia medesima, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte della Formigine Patrimonio S.r.l., di escussione parziale o totale della garanzia stessa, qualora la Stazione appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Il mancato reintegro della garanzia costituisce causa risolutiva espressa.

6. La garanzia definitiva è svincolata con le modalità ed i termini previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

### **Art. 13 – Responsabilità della ditta**

1. La ditta assume in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante alla stessa ai sensi di legge nell'espletamento delle attività previste dal presente contratto.

L'Appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne la Formigine Patrimonio S.r.l. da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti/ soci / collaboratori o a proprie attrezzature, derivanti da comportamenti di terzi (inclusi gli utenti dei servizi), nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone (inclusi gli utenti dei servizi) o a cose dall'attività del proprio personale, in relazione all'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto.

L'Appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura che risultino arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o incaricati, a persone o a cose, tanto della Formigine Patrimonio S.r.l. che di terzi, nell'esecuzione delle prestazioni.

L'Appaltatore risponde interamente per ogni difetto delle attrezzature eventualmente impiegate nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dalle stesse possano derivare. La ditta si assume inoltre tutte le responsabilità derivanti da eventuali danni che possano derivare dalla carente manutenzione di strutture ed attrezzature, a carico della stessa.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dei servizi affidati con il presente contratto.

La Formigine Patrimonio S.r.l. rimane, pertanto, esentata da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.

2. L'Appaltatore ha presentato, polizza assicurativa RCT/RCO n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ per una somma assicurata per sinistro e per anno di euro \_\_\_\_\_ (*minimo Euro 1.500.000,00*), a copertura degli eventuali danni derivanti dalle prestazioni affidate con il presente contratto e, pertanto, dovrà essere mantenuta valida fino al termine di scadenza.

L'Appaltatore dichiara che la polizza di cui sopra è esclusiva per la copertura dei servizi oggetto del presente contratto ed è efficace senza riserve, anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore.

3. L'accertamento danni sarà effettuato da tecnici della Formigine Patrimonio S.r.l., ed in particolare dal Direttore dell'esecuzione e dal Responsabile del procedimento, alla presenza del Responsabile di servizio dell'Appaltatore previamente avvertito, in modo tale da consentire all'Appaltatore stesso di esprimere la propria valutazione. Qualora l'Appaltatore non partecipi all'accertamento in oggetto, la Formigine Patrimonio S.r.l. provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'appaltatore.

4. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

5. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva

o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza della copertura assicurativa.

#### **Art. 14 - Cessione del contratto - Subappalto**

1. E' vietato cedere in tutto o in parte il presente contratto sotto qualsiasi forma, pena l'immediata risoluzione dello stesso e la perdita della garanzia a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate alla Formigine Patrimonio S.r.l. e fatti salvi i maggiori danni accertati.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Formigine Patrimonio S.r.l. e da questa non rifiutato o comunque accettato come previsto dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016.
3. Nel caso di cessioni di azienda, trasformazioni d'impresa, fusioni o scissioni societarie, la Formigine Patrimonio S.r.l. può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi dello stesso, laddove non risultino sussistere i requisiti di ordine generale per contrattare con la Pubblica Amministrazione.
5. Il subappalto, a norma di legge, è ammesso per i soli servizi di giardinaggio e pulizia.

#### **Art. 15 - Recesso**

Per il recesso trova applicazione l'articolo 109 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 16 – Penali**

1. L'Appaltatore è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni, conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento, dipendenti dall'Appaltatore stesso.
2. La Formigine Patrimonio S.r.l. in particolare, applica una penale di € 10.000,00 per ogni operazione cimiteriale, relativa a inumazioni o tumulazioni, inevasa, intendendosi per operazione inevasa anche quella effettuata con un ritardo superiore ai trenta minuti rispetto all'orario stabilito, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.
3. Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente contratto e nel capitolato d'oneri, la Formigine Patrimonio S.r.l. applica una penale da €. 50,00 ad € 500,00 in base alla gravità:

- a) in caso di ritardo non superiore a mezz'ora rispetto all'orario stabilito per le operazioni di ricezione della salma, sepoltura, inumazione e/o tumulazione, esumazione e/o estumulazione e/o traslazione, si applica, per le prime due volte, una penale di €. 150,00 a ritardo e, successivamente, di €. 250,00. Il ripetersi di tale fatto per la terza volta durante tutto l'arco del servizio, anche non consecutivamente, si riterrà grave inadempienza contrattuale ed errore grave;
- b) per tipologie di servizio diverse rispetto a quelle previste alla precedente lettera a), in caso di ritardo, senza giustificazione, nell'esecuzione dei servizi disposti, anche verbalmente, dalla Formigine Patrimonio S.r.l., si applica, per il primo accadimento, un richiamo scritto e, successivamente, una penale di €. 100,00. Qualora poi l'Appaltatore non eseguisse l'intervento entro tre giorni dal terzo richiamo, sarà facoltà della Formigine Patrimonio S.r.l. ricorrere, senza ulteriori richiami, all'esecuzione d'ufficio con l'immediata applicazione di una penale di €. 200,00, oltre al risarcimento delle maggiori spese sostenute;
- c) in caso di interruzione del servizio, ad esclusione dei servizi di cui alla precedente lettera a), si effettua, per le prime due volte, un richiamo scritto e, successivamente, si applica una penale di €. 100,00;
- d) in caso di cattiva esecuzione del servizio, si effettua un richiamo scritto con conseguente obbligo di ripetizione del servizio a regola d'arte, entro tre giorni dal richiamo stesso. Oltre tale termine, sarà facoltà della Formigine Patrimonio S.r.l. ricorrere, senza ulteriori richiami, all'esecuzione d'ufficio con l'immediata applicazione di una penale di €. 100,00 oltre al risarcimento delle maggiori spese sostenute;
- e) in caso di interruzione del servizio, anche per pochi minuti, o di ritardo per oltre mezz'ora rispetto all'orario stabilito per le operazioni di cui alla precedente lettera a), si applica, per la prima volta una penale di €. 300,00. Il ripetersi di tale fatto per la seconda volta durante tutto l'arco dell'affidamento, anche non consecutivamente, si ritiene grave inadempienza contrattuale ed errore grave;
- f) nel caso in cui il personale dell'Appaltatore sia trovato senza divisa e/o senza cartellino di riconoscimento, per le prime tre volte si effettua un richiamo scritto; per le successive si applica una penale di €. 25,00 per ogni inadempienza;
- g) in caso di mancato rispetto delle norme previste dal capitolato d'onere all'art. 4, comma 3, lettera E) da parte del

personale utilizzato dall'appaltatore per l'espletamento del servizio, ivi incluso quello di eventuali subappaltatori o cottimisti, si applica una penale di € 300,00 per ogni infrazione, fatto salvo per le fattispecie di cui alle lettere precedenti per le quali si applicano le penali ivi indicate;

h) in ogni caso, qualora azioni od omissioni comportino gravi disagi ai parenti dei defunti, si applica una penale di € 500,00, e, se detti disagi derivano da inadempimenti di cui alle lettere a) e b), la suddetta penale si aggiunge alle penali ivi previste;

i) in caso di mancato rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. Ambiente 24/05/2012 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" ed al D.M. Ambiente 13/12/2013 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico ...", si applica una penale da € 50,00 ad € 200,00 per ogni infrazione;

l) per ogni altro inadempimento rilevato, non contemplato nelle precedenti lettere, salvo quanto già stabilito, si procede mediante ordine di servizio con ingiunzione a provvedere entro un termine prefissato, dopodiché si applica una penale di €.150,00 e si potrà procedere, a insindacabile giudizio della Formigine Patrimonio S.r.l., all'esecuzione d'ufficio senza ulteriori formalità, con risarcimento da parte dell'Appaltatore di tutte le maggiori spese sostenute, fatte sempre salve eventuali richieste di risarcimento danni da parte della Formigine Patrimonio S.r.l.;

m) salvo quanto previsto alle lettere a) ed e), il ripetersi dell'esecuzione d'ufficio oltre il numero complessivo di 3 (tre) rispetto all'intera durata dell'appalto, anche relative a servizi diversi (es: taglio dell'erba, pulizia dei w.c. ecc.), sarà da ritenersi fin d'ora dalle parti come grave inadempienza contrattuale ed errore grave.

4. Nelle sopra elencate fattispecie, la Formigine Patrimonio S.r.l. avrà facoltà di sospendere il pagamento in corso, fino a definizione della controversia.

5. Le suddette penali saranno applicate previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Nel caso di mancata presentazione di controdeduzioni o in caso di motivata mancata accettazione delle stesse da parte della Formigine Patrimonio S.r.l., si procederà all'applicazione delle penali.

6. L'importo delle penali previste dal presente contratto sarà trattenuto dai crediti dell'appaltatore, in occasione del

pagamento, ovvero, in caso di assenza o insufficienza del credito, sarà richiesto all'appaltatore o, in caso di mancato pagamento, sarà incassato mediante escussione della garanzia definitiva o, in caso di assenza o insufficienza di quest'ultima, sarà riscosso coattivamente ai sensi di legge.

7. Il pagamento della penale non solleva l'appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata.

#### **Art. 17 – Clausola risolutiva espressa**

1. La Formigine Patrimonio S.r.l. può risolvere il presente contratto, oltre che negli altri casi espressamente previsti dal contratto stesso e nel capitolato d'oneri, in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l'Appaltatore, nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

2. Ai sensi del comma precedente, costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le inadempienze contrattuali come sotto indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del servizio:

a) impedimento o ritardo, con azioni od omissioni da parte dell'Appaltatore, dei controlli se:

- dall'esecuzione successiva degli stessi risultino inadempienze da parte dell'Appaltatore;
- a causa dei comportamenti dell'Appaltatore sia stato impossibile procedere ai controlli entro cinque giorni lavorativi dal primo tentativo;

b) insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi il servizio affidato; grave negligenza, grave inadempienza contrattuale, errore grave, frode;

c) mancata ottemperanza agli ordini e alle prescrizioni del direttore delle esecuzione che pregiudichi il servizio affidato;

d) atti od omissioni che pregiudichino la sicurezza degli utenti;

e) atti od omissioni che rechino gravi disagi agli utenti e che comportino danni all'immagine della Formigine Patrimonio S.r.l. e/o al Comune di Formigine;

f) mancato rispetto di motivata richiesta della Formigine Patrimonio S.r.l. di sostituire personale ritenuto inadatto;

g) tutte le clausole di risoluzione riportate nelle altre parti del contratto e nel capitolato d'oneri.

3. La risoluzione del contratto opera anche in caso di:

- a) cessione del contratto;
- b) ricorso al sub-appalto, non autorizzato;
- c) cessione di azienda, di cessione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- d) raggiungimento di penali per un importo pari al dieci per cento dell'importo di contratto;
- e) sospensione unilaterale del servizio;
- f) mancato reintegro della garanzia definitiva a seguito di escussione parziale o totale;
- g) mancata applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi oggetto del presente affidamento, e se Cooperative, anche nei confronti dei soci, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi locali in quanto applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi;
- h) mancato rispetto dei tempi indicati dal Direttore dell'esecuzione, per la perfetta esecuzione delle prestazioni, per tre volte;
- i) violazione accertata degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Formigine, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

4. In tali casi la Formigine Patrimonio S.r.l. può risolvere il contratto in qualsiasi momento, senza obbligo di ulteriore motivazione, liquidando il servizio per la parte regolarmente eseguita, qualunque sia il suo importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, fatta salva ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all'inadempienza contrattuale.

Ciò non darà all'Appaltatore diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento del servizio regolarmente eseguito, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese della parte non eseguita. Sarà addebitato all'Appaltatore il maggior onere che dovesse derivare dalla stipula di un nuovo contratto, detraendolo dal residuo credito.

5. La risoluzione opera di diritto nel momento in cui viene comunicato all'appaltatore, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.



6. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, comporta in ogni caso, a titolo di penale, l'escussione totale della garanzia definitiva, fatti salvi il risarcimento dei maggiori danni e la corresponsione delle maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.

7. La Formigine Patrimonio S.r.l. potrà inoltre risolvere il contratto nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:

a) per motivi di pubblico interesse;

b) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.

#### **Art. 18 - Comunicazioni**

1. Tutte le comunicazioni inerenti il presente Contratto tra le parti dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

- quanto alla Formigine Patrimonio S.r.l.: formiginepatrimoniosrl@pec.it

- quanto all'appaltatore: \_\_\_\_\_

2. Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente comunicati alle parti.

#### **Art. 19 - Termine essenziale**

1. Ai sensi dell'art. 1457 del codice civile i termini di esecuzione delle operazioni cimiteriali da parte del servizio Polizia Mortuaria sono termini essenziali, fatti salvi i limiti di tolleranza, orari e numerici, previsti dal capitolato d'oneri per i quali si applicano le relative penali.

2. Il mancato rispetto dei predetti termini comporta l'applicazione delle relative penali e la risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore con escussione della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

#### **Art. 20 – Contenzioso – Foro competente**

1. In caso di controversie relative all'esecuzione del presente contratto si procederà ai sensi della parte VI, articoli 204 e seguenti, del D.Lgs. 50/2016.

2. E' in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si possono definire in via bonaria, saranno devolute al Tribunale di Modena.

#### **Art. 21 - Spese contrattuali - Registrazione**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.
2. Le spese inerenti all'imposta di bollo pari a Euro ..... dovute sull'originale elettronico sono assolte versando l'importo tramite modello F23.
3. Il presente contratto è soggetto a registrazione a tassa fissa in caso d'uso, ai sensi del DPR 131/1986, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA con spese a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

#### **Art. 22 - Trattamento dei dati**

1. L'Appaltatore, per quanto concerne il trattamento dei dati personali, identificativi, sensibili degli utenti o di terzi in genere, dei quali dovesse venire a conoscenza nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto, è nominato responsabile esterno del trattamento e dovrà uniformarsi a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

A tale fine il personale della ditta dovrà essere formato ed informato dei propri doveri relativi al trattamento dei dati personali e sensibili, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003. Tale obbligo si estende anche agli eventuali subappaltatori.

2. La Formigine Patrimonio S.r.l., ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale.

#### **Art. 23 – Codice di Comportamento**

1. L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Formigine approvato con Deliberazione G. C. n. 7 del 23/01/2014 (scaricabili dal sito del Comune di Formigine all'indirizzo [www.comune.formigine.mo.it](http://www.comune.formigine.mo.it), sezione Amministrazione trasparente / Disposizioni generali / Codice disciplinare).

2. La violazione degli obblighi di cui al codice e al D.P.R. 62/2013 di cui sopra costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 24 - Rinvio**

1. Per quanto non specificato nel presente contratto si fa espresso rinvio a quanto previsto nella normativa vigente in materia, alle norme e disposizioni del codice civile ed alle norme regionali in materia.

2. L'Appaltatore è inoltre tenuto al rispetto delle eventuali ulteriori norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione ed applicazione di nuove normative.

Il presente atto, composto di n. \_\_\_\_ pagine a video, viene sottoscritto con firma digitale, in corso di validità e con apposizione di marcatura temporale.

FORMIGINE PATRIMONIO SRL

L'APPALTATORE

Il Direttore Tecnico

Il legale rappresentante

Arch. Alessandro Malavolti

Accettazione espressa di clausole contrattuali

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice civile l'appaltatore approva specificamente le clausole contenute negli articoli 2 "Oggetto", 4 "Condizioni generali, oneri e compiti a carico della ditta", 6 "Corrispettivi", 7 "Pagamenti", 9 "Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia", 11 "Controlli", 12 "Garanzia definitiva", 13 "Responsabilità della ditta", 14 "Cessione del contratto – Subappalto", 16 "Penali", 17 "Clausola Risolutiva espressa", 19 "Termine essenziale", 20 "Contenzioso – Foro competente", 22 "Trattamento dei dati", 23 "Codice di Comportamento", 24 "Rinvio".

FORMIGINE PATRIMONIO SRL

L'APPALTATORE

Il Direttore Tecnico

Il legale rappresentante

Arch. Alessandro Malavolti